

Consiglio nazionale forense ***Scuole di specializzazione per le professioni legali***

(Circolare n. 30-B/2003, del 24 ottobre 2003,
indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati)

Con sempre maggiore frequenza il Consiglio nazionale riceve richieste di parere in ordine all'interpretazione del quadro normativo relativo alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, con particolare riguardo alla questione della valenza del diploma rilasciato da tali Scuole, nonché ai rapporti con la disciplina vigente in tema di pratica professionale. Le richieste rivestono carattere di urgenza, attesa l'imminenza della prossima sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il quadro normativo esaminato consta delle seguenti fonti: la legge 127/97, e, in particolare, l'articolo 17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni; il decreto legislativo 398/97, e, in particolare, l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni; il decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 537/99, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; il regolamento adottato con decreto del ministro per la Giustizia 537/99, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali; il regolamento adottato con decreto del ministro per la Giustizia 475/01, pubblicato in Gu serie generale n. 25 del 30 gennaio 2002, concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile.

Da ultimo, trattando appositi quesiti inoltrati dai Coa di Modena, Bolzano e Cagliari, su proposta della Commissione consultiva, il Consiglio nazionale ha deciso l'adozione di una circolare che, per l'evidente interesse generale, viene inviata a tutti i Consigli, onde promuovere, nei limiti delle rispettive autonomie e responsabilità, indirizzi per quanto possibili uniformi sul territorio nazionale, ed evitare i rischi di disparità di trattamenti che certo non gioverebbero all'immagine della categoria, e al prestigio delle istituzioni forensi.

Si trasmette pertanto il seguente parere, nella speranza che possa essere utile ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di legge.

«Il presente parere trae spunto da alcuni specifici quesiti attinenti le Scuole di specializzazione per le professioni legali, la valenza del diploma rilasciato, e i rapporti tra la frequenza delle Scuole stesse e la pratica professionale.

Più specificamente, i dubbi di carattere pratico che si sono posti sono i seguenti:

- a) quando chi frequenta le scuole in oggetto debba iscriversi al registro dei praticanti;
 - b) se chi si iscrive al registro dopo l'ottenimento del diploma debba svolgere uno o due anni di pratica;
 - c) quando possa ottenere il certificato di compiuta pratica chi sia stato iscritto al registro entro l'ultima data utile ai fini del decorso del biennio di pratica (in genere, prima decade di dicembre).
- Appare opportuno rispondere al quesito anche alla luce di precedenti orientamenti già espressi dalla Commissione consultiva del Cnf (cfr. Parere reso al COA di Ancona, in data 6 maggio 2003) e dal Consiglio nazionale.

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 475/01, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l'eventuale compimento del periodo di pratica cd. "tradizionale" ed in particolare con la frequenza

delle udienze. Con una diversa interpretazione, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l'accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacché si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell'ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all'iscritto nell'apposito registro che esibisca, all'atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l'effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell'ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell'avvocato "*dominus*"). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale, il Consiglio dell'ordine competente non potrà eccepire allo stesso praticante l'interruzione della pratica.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari, e che solo il possesso del diploma, e non la mera frequenza delle Scuole di specializzazione, comporta l'effetto favorevole di cui al decreto ministeriale citato. Ove pertanto l'iscritto alla Scuola non dovesse ottenere il diploma, potrà tutt'al più avvalersi della previsione di cui al Dpr 101/90, articolo 1, comma 3: la frequenza di un corso post-universitario esonera infatti il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno.

Sulla base di queste premesse:

- a) non pare assumere rilievo alcuno il momento specifico nel quale il soggetto si iscrive al registro dei praticanti; la scelta di tale momento è infatti rimessa all'autonomia individuale, anche se è ovvio che converrà all'interessato iscriversi quanto prima possibile;
- b) chi si iscriva al registro dei praticanti dopo aver conseguito il diploma di specializzazione dovrà svolgere un anno intero di pratica forense;
- c) salvo il caso che precede, chi ha ottenuto l'iscrizione nel registro praticanti entro l'ultima data utile ai fini del decorso del biennio di pratica (in genere, prima decade di novembre) non potrà ottenere il certificato di compiuta pratica prima del decorso del biennio prescritto (prima decade del 2° anno successivo all'iscrizione nel registro dei praticanti)».